

STATUTO ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO – CAMERA DI CONCILIAZIONE DI PESARO

1 – Principi generali e Oggetto.

Il presente statuto (in seguito denominato "Regolamento") disciplina l'organizzazione interna dell'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE FORENSE DI PESARO - CAMERA DI CONCILIAZIONE DI PESARO (in seguito nello statuto denominato "Organismo"), fissa i criteri per individuare il conciliatore e stabilisce la procedura di conciliazione.

Il Regolamento si ispira ai principi di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità.

L'Organismo di Conciliazione Forense di Pesaro, Camera di Conciliazione di Pesaro, Organismo non autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, ha per oggetto ogni servizio riguardante il ricorso alla negoziazione, alla conciliazione, all'arbitrato e a tutte le tecniche e procedure di prevenzione e risoluzione stragiudiziale delle controversie.

In particolare l'organismo ha per scopo sociale la fornitura di servizi di conciliazione, mediazione, risoluzione stragiudiziale delle controversie di qualsiasi natura e/o tipo insorte tra le persone fisiche e/o giuridiche aventi domicilio e sede sociale in Italia o all'estero.

L'organismo ha altresì lo scopo di organizzare e realizzare corsi di formazione in materia di conciliazione e/o mediazione.

Qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la società potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di conciliatore, mediatore o arbitro; potrà, inoltre, potrà svolgere attività di studio e promozione culturale in materia di conciliazione, mediazione e soluzione alternativa delle controversie, mediante convegni, seminari, corsi, tavole rotonde, pubblicazioni, studi, ricerche, ecc, al fine di agevolare. Con qualsiasi forma di comunicazione, la conoscenza e lo sviluppo delle tecniche e risoluzioni delle problematiche inerenti sia alla conciliazione sia di tutte le altre soluzioni alternative alle controversie, ivi compreso l'arbitrato.

Con particolare riferimento alla conciliazione societaria, la società si adegua a quanto stabilito dal Ministero della Giustizia nel DM 222 e 223 del 2004 e ad ogni altra conciliazione vigilata e regolamentata da normative di legge che saranno al momento in vigore con particolare riferimento all'emanando decreto legislativo.

2 – Ambito di applicazione.

Il Regolamento si applica a tutte le procedure di conciliazione gestite dall'Organismo.

Il servizio di conciliazione offre la possibilità di risolvere le controversie, sia di carattere nazionale che internazionale, di natura civile, commerciale e societaria, in materia di diritti disponibili, tra privati, imprese, associazioni o enti, sia privati sia pubblici. La finalità della procedura di conciliazione è quella di facilitare il dialogo tra due o più parti coinvolte in una controversia e di favorire la composizione amichevole della loro disputa, attraverso l'intervento di un conciliatore terzo, incaricato di assistere le parti nella ricerca di un accordo che consenta di risolvere la controversia.

3 – Organi.

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure alternative da esso amministrare, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Consiglio Direttivo;
- b) un Coordinatore;

c) un Segretario Generale.

Tutti gli organi possono avvalersi della Segreteria Amministrativa.

4 – Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri nominati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro; tutti i componenti del Consiglio durano in carica per due anni, sono rieleggibili e possono essere revocati per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo; stabilisce le successive modifiche al regolamento di procedura; stabilisce i requisiti di formazione e selezione dei conciliatori eventualmente anche integrativi del presente Regolamento; decide riguardo alle domande di ricusazione; nomina il Coordinatore e il Segretario Generale; sceglie il personale della Segreteria Amministrativa.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza della Presidente dell'Organismo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

5 – Il Coordinatore.

Il Coordinatore è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile; può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Il Coordinatore rappresenta e coordina il Consiglio Direttivo; esegue ogni delibera del Consiglio e, su delega dello stesso Consiglio, nomina ovvero sostituisce il conciliatore secondo la procedura indicata per gestire ogni procedura conciliativa; è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei conciliatori, nonché per tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

6 – Il Segretario Generale.

Il Segretario Generale è incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento.

Le parti in lite hanno diritto di accesso agli atti del fascicolo, fatte salve le comunicazioni riservate indirizzate al solo conciliatore dall'Organismo o dalle parti.

7 – La Segreteria Amministrativa.

La Segreteria Amministrativa, composta da due persone scelte dal Consiglio Direttivo tra il personale dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro e, si trova presso la sede dell'Ordine di Pesaro.

La Segreteria cura l'espletamento dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di risoluzione delle controversie; tiene i fascicoli delle

procedure conciliative. La direzione ed il coordinamento di tali attività sono effettuate sotto la guida e il controllo del Segretario Generale.

8 – Attivazione della procedura.

La procedura di conciliazione si attiva attraverso il deposito di una domanda di conciliazione presso la Segreteria.

Tutta la procedura, regolamentata dai principi di informalità, riservatezza e celerità, segue la procedura indicata nel regolamento di procedura, conformemente al D.lgs 28/2010 e ai successivi emanandi decreti attuativi.

In ogni caso è garantito che le parti possano depositare una domanda congiunta e contestuale per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria.

Gli atti introduttivi della procedura conciliativa (domanda e accettazione) possono essere depositati utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione dall'Organismo, oppure in carta libera, purché contengano tutte le informazioni richieste nei predetti moduli.

Le comunicazioni alle parti vengono fatte all'ultimo loro domicilio portato da queste a conoscenza dell'Organismo. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.

Tutti i termini previsti dal Regolamento debbono intendersi come ordinatori, fatta salva espressa diversa previsione di legge o altra normativa in vigore.

9 – Il Conciliatore.

Il conciliatore non decide la controversia, ma aiuta le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.

La nomina del singolo conciliatore è fatta dal Coordinatore nell'ambito di un'apposita lista di nominativi, formata sulla base di standard minimi di accreditamento equipollenti a quelli previsti dal comma 4 dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 13 luglio 2004 n. 222, nonché dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 24 luglio 2006, fatta salva la disciplina transitoria. L'inserimento nella suddetta lista, degli avvocati che ne facciano richiesta, compete al Coordinatore sulla base dei requisiti di selezione stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le parti possono individuare congiuntamente il proprio conciliatore tra i nominativi inseriti all'interno della lista.

Il consiglio provvederà ad individuare procedura di turnazione dei conciliatori

In controversie di particolare complessità, il Coordinatore può concordare con il conciliatore l'individuazione di un coadiutore del conciliatore, con il consenso delle parti e senza aggravio di spese per le medesime.

Il conciliatore si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (*Allegato A*), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il conciliatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto all'Organismo qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli

deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso, le parti possono richiedere al Coordinatore, in base a giustificati motivi, la sostituzione del conciliatore nominato, nonché proporre domanda di ricusazione al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del conciliatore di colleghi che risultino difensori di una delle parti.

Accettato il mandato, il conciliatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

La sostituzione del conciliatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Coordinatore nel tempo più breve possibile.

Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare e, comunque, porterà il suddetto conciliatore ad essere sospeso dalla conciliazione per anni uno.

10 – L'incontro di conciliazione.

Le procedure conciliative si svolgono, salvo diverse esigenze organizzative, negli Uffici dell'Organismo, presso la sede dell'Ordine degli avvocati di Pesaro.

Tempi procedure, conformemente al D.lgs 28/2010 sono regolamentati dal regolamento di procedura.

Le parti partecipano all'incontro preferibilmente di persona o comunque mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri con l'auspicio dell'assistenza di un avvocato.

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro.

Il conciliatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente.

Ove sia necessario ed utile, il conciliatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo.

11 – Esito dell'incontro di conciliazione.

Se e' raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale e' allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non e' raggiunto, il conciliatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

La proposta di conciliazione e' comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto e dentro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

Se e' raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro

impossibilita' di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, puo' prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale e' sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilita' di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da' atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.

5. Il processo verbale e' depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso e' rilasciata copia alle parti che lo richiedono.

Ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del D.M. n.222 del 23 luglio 2004, il verbale di una conciliazione con esito positivo deve essere trasmesso senza ritardo al Responsabile del registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.

12 – Riservatezza.

Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge.

Il conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altresì, a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione.

Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il conciliatore, il personale dell'Organismo e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione.

Si richiama al riguardo, anche in via analogica per altre materie, l'art. 40, comma 3, del D.lgs. 5/2003.

13 - Indennità spettante all'ente di conciliazione.

Per quanto riguarda il Regolamento di conciliazione e la composizione delle indennità nonché la tabella delle indennità, ci si adegua a quanto previsto nei DM 222 e 223 del 2004. Il regolamento di procedura, ex art. 7 del DM 222/04, è quello riportato all'allegato 1 che fa parte integrante del presente Statuto.

Per quanto riguarda la composizione delle indennità, ci si riporta alla tabella riportata all'allegato 2.

In particolare l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di conciliazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di conciliazione.

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria dell'Organismo e sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del deposito dell'atto di accettazione e risposta. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui l'altra parte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione.

Nei casi di conciliazione societaria, ai sensi del D.lgs. 5 del 2003, le spese di avvio non sono dovute qualora le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta.

Le spese di conciliazione, determinate in base al valore della lite così come riportato dalle Tariffe allegate al presente Regolamento, comprendono i costi di amministrazione e l'onorario del conciliatore (nella misura rispettivamente del 40 % e 60 %) e sono dovute da ciascuna delle parti, in solido tra loro ed indipendentemente dall'esito dell'incontro di conciliazione e dal numero di incontri svolti. Tali spese devono essere versate prima dell'incontro di conciliazione.

Il Segretario Generale può disporre, prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione, la sospensione della procedura in caso di mancata corresponsione delle spese di conciliazione.

Una volta intervenuto il pagamento, il procedimento riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, l'Organismo dichiarerà definitivamente cessata la procedura conciliativa.

14 – Casi specifici di conciliazione previsti dalla legge.

Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di riferimento, ivi compresa quella di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita la domanda. Nel corso dell'incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono liberi di effettuare una diversa qualificazione.

15 - Entrata in vigore e modifiche al regolamento.

Il presente Regolamento con i suoi allegati è in vigore dal momento dell'iscrizione nell'apposito registro Ministeriale.

Lo statuto può essere modificato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro. Il regolamento di procedura o i suoi allegati possono essere modificati dal Consiglio Direttivo. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore.

Ai fini di cui all'art.10, comma 3, del D.M. n.222 del 23 luglio 2004, in caso di cancellazione dell'Organismo dal registro di cui all'art.38 del D.lgs. 5/2003, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il conciliatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti conciliativi di cui al D.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 saranno dichiarati chiusi.

16 – Disciplina transitoria.

Il primo consiglio direttivo rimane in carica fino al 30.06.2010.

Potranno essere accreditati come conciliatori, su espressa domanda, gli avvocati:

- a) gli avvocati con quindici anni di iscrizione all'albo che dichiarino di avere competenza specifica nella disciplina commerciale e che si impegnino ad effettuare apposito corso da conciliatore entro i successivi sei mesi;
- b) i soggetti già iscritti come conciliatori presso altre camere di conciliazione e arbitrato che si impegnino ad effettuare il corso presso organismi accreditati dal ministero entro i successivi sei mesi;
- c) coloro che siano in possesso del relativo diploma ottenuto da organismo accreditato.